

Odia restringi oportet. I fatti di milano e il diritto italiano, oggi

di Domenico Bilotti*

Un controverso pontefice del XIII secolo, Bonifacio VIII, legislatore anagnino per dirla col Le Bras, considerava tra le *regulae iuris* che favoriscono la certezza del diritto una massima di senso cristallino. Conviene ampliare le misure favorevoli e restringere quelle sfavorevoli. In modo semplice e diretto, affermava le condizioni per una società espansiva e progressiva: in senso etico, giudiziario e persino economico, molto prima che politico.

Le manifestazioni di piazza, svoltesi, tra le altre, a Milano, a Bologna e a Torino, hanno prodotto una nuova onda lunga di strascichi mediatici, non (ancora) processuali. I processi hanno il tempo della garanzia, anche se talvolta esso si traduce nel tempo della dilazione – invero, preliminarmente verso i diritti della persona, non tanto nei confronti delle competenze dell’istituzione.

Da tanto, troppo, tempo, nel nostro Paese il legiferare sulla giustizia non è più programma penale, non è più baricentro di politica criminale. È seguire il vento in poppa di quelle onde. Si convocano Consigli dei ministri che sfociano in decreti. Sono passati poco più di vent’anni da quando questo modo di procedere (alle stesse forze di maggioranza di oggi!) sembrava in ogni caso una pericolosa forzatura. Non senza tentennamenti, alibi e imbarazzi, nella conversione del Decreto Olimpadi, in vista dei giochi invernali di Torino, finirono a profusione norme restrittive sul consumo di stupefacenti. Non era quella la sede, non era quella l’emergenza, non era quello il modo. Vent’anni dopo, appunto, un decreto non si nega a nessuno: un Decreto Caivano, un Decreto Lampedusa, un Decreto Qualcosa. Non opera più, e ormai sono saltate tutte le pudicizie, quel principio-baluardo della sicurezza pubblica reale che era la riserva di legge assoluta in materia penale. La sanzione ha lasciato la legge e il giudizio: è finita nell’atto avente forza di legge, nell’atto esecutivo, nell’indagine, nel procedimento amministrativo. È andata ovunque, lasciando a quanto pare definitivamente la sua sede propria.



Nell'ultimo CdM, non mancano le proposte che contraddistinguono l'operato medio di qualunque esecutivo: l'introduzione di nuovi reati: il delitto di violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche. Attenta dottrina costituzionalistica ha fatto notare negli anni, e con ragione, che la repressione delle manifestazioni violente lascia sin qui scoperto un bene giuridico meritevole di tutela: le libertà di riunione e di associazione. L'esercizio violento da parte di alcuni naturalmente va in conflitto con quello pacifico degli altri. La norma in questione, lungi dal concretare questa pur corretta intuizione degli studi, aggiunge invece una fattispecie speciale duplicato di ipotesi di reato (e di delitto!) già esistenti. Non manca l'inevitabile aggravante di corredo, destinata a chi organizza il gruppo o istiga alla commissione delle violenze suddette mediante strumenti informatici o telematici. Pericolo di chat, in sostanza. Che non c'entra granché con l'evidenza per cui manifestazioni lecite e illecite trovano il proprio primario riferimento organizzativo nei gruppi sulle piattaforme di comunicazione sociale. È solo la certezza di aver messo (almeno) il titolo giusto al film sbagliato.

Altre norme inducono invece maggiore preoccupazione. Che si disponga la norma sull'umore del sentito dire è evidenza di questi anni, politicamente trasversale ed empiricamente verificabile in ogni ambito della regolazione: sono comparsi obbrobri come "punto zero", neologismi poco avveduti e anglicismi traslati in spregio al significato dei termini nella lingua originaria. Il buffet, si sa, è sempre di bocca buona: l'ammasso di cibo nel piatto è l'ultimo dei problemi.

C'è da monitorare con grande preoccupazione che sia introdotta una presunzione di imputabilità in capo al minore al di sopra dei quattordici anni. Si badi che l'esercizio organizzato del crimine ha sempre bassamente approfittato della minore età. Ricordiamo, anche stavolta per sentito dire, le "paranze" dei bambini nello spaccio di droga nelle organizzazioni camorristiche o paracamorristiche. O, quasi quarant'anni addietro, la disinvoltura con la quale durante la guerra di mafia tra Cosa Nostra e Stidda i revolver erano messi in mano a ragazzini. Persino in quelle vere e proprie carneficine non si era mai arrivato a pensare una norma che iscrivesse alla platea degli imputabili soggetti ancora in formazione. È una norma figlia dei tempi e del marketing: quest'ultimo ha individuato quei soggetti quale settore d'intervento particolarmente lucrativo e influente. E se sono consumatori non potranno non diventare anche delinquenti e anche imputati e anche condannati. Tutti indistintamente tutti loro.

Gli stessi che potranno essere sottoposti all'accompagnamento e trattenimento presso gli uffici di polizia fino a dodici ore in occasione di operazioni che si svolgono in luoghi con costante afflusso di persone. Il minore dell'ultimo decreto è un minore in zona rossa...



Ci si permette di concludere che in Italia i temi del conflitto sono molti, e nessuno di essi è particolarmente connotato sul fronte della rappresentanza. Non c'è un vertice associativo, per dirla in diritto. E non c'è un cattivo maestro, come su certi mattinali di questura al tempo dell'Autonomia operaia. Contesti poveri di canalizzazione delle idee tendono empiricamente e sociologicamente a produrre non violenza sistemica e semioticamente connotata (il sabotaggio), ma più spesso la devastazione e il saccheggio. Chi potrebbe mai seriamente negare che durante l'assalto ai forni il fuggiasco Lorenzo Tramaglino abbia agito per suggestione di folla in tumulto? E a una minore età che si abbeverava di frame audiovisivi sempre più spettacolari si lascia intendere che la spettacolarizzazione del proprio disagio – dalla penuria materiale fino all'incomunicabilità, passando per la noia – possa essere l'unica condizione ammissibile per il disagio meritevole di essere considerato.

È una strana Italia. Quella che trasferisce l'illecito stradale sempre più spesso verso il penale, nemmeno contravvenzionale. Quella che ha trasformato le misure negli stadi in esercizio delle misure di prevenzione. Quella che ha creato l'art. 583-bis, ma in cui sarebbe stato molto più avveduto far seguire un'applicazione inflessibile delle lesioni aggravate con serie istituzioni di coesione sociale destinate ad evitare la commissione del crimine e a proteggerne le persone offese. Quella che nel terrorismo internazionale ha inserito tutto e il suo contrario: dall'autoaddestramento per tentativi al trasferimento estero, che già era riferibile, ove rilevante, alle condotte integranti il (o di favoreggiamento al) terrorismo internazionale. La norma apposita, la sempre più vasta e la sempre più penetrante, che l'esecutivo spesso assume spogliando il legislatore dovrebbe dimostrare grande impegno e sollecitudine. Ci appare piuttosto che marchi una nuova società di corpi paralleli di autorità. Nello iato sempre più intollerabile tra misura di polizia e sede propriamente processuale resta appesa una moltitudine in attesa. E così la paura può salire indisturbata sebbene (o proprio perché) il reato scenda.

**Professore Università Magna Graecia*

